

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRACCO DI NATANTI AL PORTO COMUNALE DI AGNO

Art. 1 Il Municipio del Borgo di Agno, richiamati gli art. 107 LOC, 26 RALOC, 103 – 104 del Regolamento comunale, emana la seguente ordinanza.
La polizia comunale ne cura l'esecuzione e l'applicazione.

Art. 2 L'attracco dei natanti, da parte di persone fisiche domiciliate nel comune, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Municipio.
L'autorizzazione è rilasciata unicamente a persone fisiche domiciliate nel Comune e proprietarie di un natante regolarmente immatricolata a loro nome presso l'ufficio cantonale della navigazione.
In caso di trasferimento di domicilio l'autorizzazione viene a decadere e il natante dovrà essere allontanato entro tre mesi dalla data di partenza dal Comune.

Art. 3 L'occupazione del porto è soggetta al pagamento di una tassa annua per singolo natante da pagarsi anticipatamente entro il 31 marzo e ammontante a:

a) natante a remi senza motore	fr.	200.--
b) natante con motore fino a 9 CV	fr.	300.--
c) natante a vela senza motore	fr.	300.--
d) natante a vela con motore	fr.	350.--
e) natante a motore da 9 a 25 CV	fr.	400.--
f) natante a motore da 26 a 100 CV	fr.	700.--
g) natante a motore da 101 a 200 CV	fr.	900.--
h) natante a motore oltre i 200 CV	fr.	1'200.--

In caso di occupazione inferiore all'anno la tassa verrà calcolata in proporzione alla durata effettiva.

Art. 4 L'autorizzazione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni momento con preavviso di tre mesi, a giudizio del Municipio, per ragioni di polizia, di pubblico interesse o altro motivo.
La revoca interverrà anche quando il beneficiario è in arretrato con il pagamento della tassa.

Art. 5 I danni a persone o cose sono a carico del beneficiario che si assume la completa responsabilità sia verso il Municipio sia verso terzi.

- Art. 6 Il titolare dell'autorizzazione deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
Una fotocopia della polizza assicurativa va trasmessa al Municipio.
- Art. 7 Il Comune non è responsabile di nessun danno che possa derivare ai natanti o al beneficiario a causa di guasti o di rotture alle apparecchiature messe a disposizione dal Comune, come pure in caso di incidenti, furti, danni o manomissione ai natanti.
Il titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare un'adeguata assicurazione per la copertura dei danni suddetti e trasmettere una copia della polizza assicurativa al Municipio.
- Art. 8 Le imbarcazioni devono attraccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.
I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.
- Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1999 e annulla le precedenti regolamentazioni in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Agno, 4 dicembre 1998